

Roma, 07/11/2017

OGGETTO: Interpello – Art. 1 del DL n. 83 del 2014. Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura. Art-Bonus

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

QUESITO

L'istante, che è una fondazione (Fondazione X) di diritto privato costituita per iniziativa di un ministero, ha chiesto alla scrivente chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell'istituto del credito d'imposta in oggetto, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (c.d. *Art Bonus*).

In particolare, l'istante vorrebbe sapere “*se lo statuto giuridico della Fondazione X... consenta di comprendere il Museo Y tra gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica*”, di cui al citato articolo 1 e, di conseguenza, se, a motivo di tale riconoscimento, i soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro finalizzate a sostenere lo stesso Museo possano usufruire del predetto beneficio fiscale.

Infatti, la richiamata norma, al comma 1, prevede che “per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013 ... spetta un credito d’imposta nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate”. Le erogazioni, a mente dello stesso comma, devono perseguire, tra l’altro, i seguenti scopi:

- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Nel caso di specie, l’istante dichiara che la Fondazione X già riceve erogazioni liberali riferite alla prima fattispecie (Progetto A), mentre per valorizzare erogazioni liberali della seconda fattispecie, e quindi a sostegno del Museo Y, il medesimo dovrebbe ritenersi ricompreso tra gli “istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica”.

A supporto di tale soluzione interpretativa l’interpellante fa presente che la Fondazione X è costituita da una pubblica amministrazione che:

- ha conferito in uso gratuito (per un periodo trentennale) beni artistici e architettonici di proprietà dello Stato;
- provvede alla nomina del presidente e, insieme ad altre pubbliche amministrazioni, della maggioranza dei componenti del CdA;
- esercita la vigilanza.

L’istante precisa, infine, che la Fondazione è sottoposta al controllo della Corte dei Conti.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

La Fondazione X sostiene di avere i requisiti per l'applicazione del credito d'imposta in parola.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 1 del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito dalla legge n. 106 del medesimo anno, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 318, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede un credito di imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo.

In particolare, il comma 1, del citato articolo 1, stabilisce che il credito di imposta spetta "Per le erogazioni liberali in denaro effettuate (omissis) per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo".

Il secondo periodo, comma 2, del menzionato articolo 1, precisa che il credito d'imposta "è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per gli interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi".

Nel caso di specie, trattandosi di definire l'ambito oggettivo di applicazione della norma (i.e., se la fondazione in questione può essere qualificata come luogo della cultura di appartenenza pubblica, ex art. 101 del citato Codice dei beni culturali e del paesaggio), si è ritenuto di acquisire il parere del competente MiBACT.

Questo si è espresso in senso positivo ritenendo che *“la natura giuridica formalmente di diritto privato”* della Fondazione X, appositamente costituita da un ente pubblico per la gestione di un museo, consente comunque l’ammissione al beneficio fiscale in esame.

“Infatti ... nell’ipotesi del sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, si ritiene che il requisito dell’appartenenza pubblica, oltre che dall’appartenenza allo Stato, alle Regioni e agli altri enti territoriali, possa essere soddisfatto anche dal ricorrere di altre caratteristiche del soggetto destinatario delle erogazioni.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, esse possono consistere nella circostanza che l’istituto sia costituito per iniziativa di soggetti pubblici e mantenga una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti; sia finanziato esclusivamente con risorse pubbliche; gestisca un patrimonio culturale di appartenenza pubblica, conferito in uso al soggetto medesimo; sia sottoposto, nello svolgimento delle proprie attività, ad alcune regole proprie della pubblica amministrazione, quali gli obblighi di trasparenza o il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici; sia sottoposto al controllo analogo di una pubblica amministrazione.

In presenza di una o più caratteristiche, si ritiene che istituti della cultura aventi personalità giuridica di diritto privato, ad esempio perché costituiti in forma di fondazione, abbiano in realtà natura sostanzialmente pubblicistica e possono perciò ricevere erogazioni liberali, per il sostegno delle loro attività, che beneficino del credito di imposta (ferma restando la condizione dell’appartenenza pubblica delle collezioni).

Ciò avviene senza dubbio alcuno nel caso della Fondazione X. Essa è stata infatti individuata dallo Stato, con apposita disposizione legislativa, quale ‘strumento’ necessario per la migliore gestione del Museo Y. La collezione permanente del Museo Y è di proprietà dello Stato, così come il complesso di immobili che lo ospita. La Fondazione X, inoltre, che riceve, per legge,

importanti contributi pubblici, è sottoposta alla vigilanza del Ministero e al controllo della Corte dei Conti.”

Tanto premesso, si ritiene che le erogazioni liberali destinate al sostegno della Fondazione X, nei termini sopra precisati, sono ammissibili al beneficio fiscale dell'Art-Bonus.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE CENTRALE

(firmato digitalmente)